

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 616)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

e col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1959

Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — Lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza sono ancora regolati dalle leggi 16 giugno 1935, n. 1026, e 7 giugno 1934, n. 899, a suo tempo emanate per lo Esercito ed estese al Corpo con regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567.

La materia ha formato oggetto, per le altre Forze armate, di organiche revisioni attuate prima con le leggi 9 maggio 1940, numero 369 e 370 per gli ufficiali dell'Esercito, e recentemente con le leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, che hanno disciplinato in modo uniforme e con nuovi criteri, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Per la Guardia di finanza, i frammentari provvedimenti intervenuti a modifica o integrazione delle norme stabilite nel 1940, hanno dato luogo ad una produzione legislativa alquanto disordinata e ispirata a criteri non sempre uniformi, sicchè appare indispensabile un completo riesame.

A tal fine è appunto inteso l'unito disegno di legge il quale, adeguandosi al criterio di uniformare, fin dove è possibile, lo statuto e lo svolgimento delle carriere degli ufficiali delle varie Forze armate, estende agli ufficiali della Guardia di finanza, con le modificazioni indispensabili, le norme contenute nelle citate leggi n. 113 del 1954 e n. 1137 del 1955.

In materia di stato giuridico la sola modificazione di rilievo, rispetto alle norme ora

richiamate, è quella concernente la cessazione dal servizio permanente per età, essendosi ritenuto opportuno conservare i limiti attualmente in vigore per il Corpo che, nei gradi minori, sono alquanto più elevati di quelli stabiliti per i carabinieri.

In materia di avanzamento le variazioni introdotte riguardano i punti seguenti:

valutazione e promozione degli ufficiali per l'avanzamento a scelta.

Il sistema dell'avanzamento normalizzato, adottato dalla legge n. 1137, comporta la determinazione di aliquote costanti di ufficiali da valutare e promuovere annualmente; ma tale procedimento non è stato riconosciuto confacente per la Guardia di finanza, e perciò viene conservato l'attuale sistema basato sul numero delle vacanze che si formano normalmente.

Si accoglie però il principio della valutazione comparativa, per l'avanzamento a scelta, ciò che esige di prendere in esame un numero di ufficiali superiore a quello delle vacanze da ricoprire; tale numero è stabilito nella proporzione del doppio delle vacanze, se si tratta di capitani, del triplo, se si tratta di tenenti colonnelli, colonnelli e generali. Per l'avanzamento ad anzianità, invece, il numero degli ufficiali da valutare è commisurato a quello delle vacanze prevedibili.

Poichè non si accoglie il criterio delle promozioni in numero fisso, non occorre procedere alla formazione di vacanze obbligatorie mediante il collocamento in soprannumero e a disposizione degli ufficiali idonei all'avanzamento, ma non iscritti in quadro. Viene conservato, tuttavia, l'istituto delle vacanze obbligatorie per il solo grado di generale di divisione, come è già previsto dalle vigenti norme (articolo 3 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203).

In conseguenza, gli ufficiali da collocare a disposizione, sono soltanto quelli di grado superiore a capitano che siano dichiarati non idonei all'avanzamento; e costoro, finchè si trovano in tale posizione, non possono conseguire avanzamento.

L'iscrizione in quadro ha luogo secondo l'ordine della iscrizione in ruolo per gli

avanzamenti ad anzianità, secondo l'ordine della graduatoria di merito per gli avanzamenti a scelta.

L'avanzamento per meriti eccezionali viene contenuto in termini più ristretti di quanto è stabilito per l'Esercito.

Il provvedimento non comporta maggiori oneri di bilancio, in quanto le disposizioni di carattere economico contenute nella legge n. 113 del 1954 sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, furono già estese alla Guardia di finanza con le leggi 9 aprile 1955, n. 278, e 4 febbraio 1958, n. 56.

Il disegno di legge è composto di 25 articoli così ripartiti:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE:

L'articolo 1 dichiara applicabili agli ufficiali della Guardia di finanza le disposizioni sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) con le modificazioni di cui ai successivi articoli;

L'articolo 2 stabilisce che le attribuzioni conferite dalle leggi anzidette al Ministro della difesa e ai comandanti di Corpo d'armata o militari territoriali, si intendono riservate, per gli ufficiali del Corpo, al Ministro delle finanze e al comandante generale;

L'articolo 3 richiama, per l'applicazione agli ufficiali del Corpo, apposite tabelle, allegate al provvedimento, in sostituzione di quelle corrispondenti allegate alle leggi numero 113 e n. 1137, concernenti i limiti di età, i corsi ed i periodi di comando richiesti per l'avanzamento, i vantaggi di carriera.

TITOLO I. — TRATTA DELLO STATO:

L'articolo 4 costituisce un adattamento della corrispondente norma dell'articolo 55 della legge n. 113; esso dispone che l'ufficiale del Corpo in ausiliaria non può rivestire cariche o assumere impiego presso imprese che hanno rapporti con l'Amministrazione delle finanze;

gli articoli 5 e 6 riguardano il procedimento disciplinare per i casi che non potreb-

bero ricevere adeguata soluzione in base alle sole norme della legge n. 113.

TITOLO III. — TRATTA DELL'AVANZAMENTO:

l'articolo 7 deferisce alle Commissioni i giudizi sull'avanzamento degli ufficiali di ogni grado;

l'articolo 8, a modifica delle disposizioni contenute nell'articolo 26 della legge n. 1137 del 1955, regola in modo autonomo la procedura di valutazione per l'avanzamento, fissando quattro complessi di elementi di giudizio, anzichè tre, in relazione alle particolari esigenze del Corpo;

l'articolo 9 contiene le più ampie deroghe alla legge n. 1137, disponendo che il numero degli ufficiali da valutare annualmente è sempre riferito al numero delle vacanze prevedibili. Non viene accolto, cioè, il sistema delle valutazioni e promozioni in numero fisso annuale e delle conseguenti vacanze obbligatorie. Gli ufficiali già valutati per l'avanzamento a scelta, dichiarati idonei, ma non iscritti in quadro, vengono sempre ripresi in esame in occasione di successive valutazioni;

l'articolo 10 dispone la reinscrizione in quadro, d'ufficio, degli ufficiali già iscritti, ma non promossi nell'anno di validità del quadro stesso, come può verificarsi quando venga riassunto in servizio un ufficiale già posto in congedo. In tal caso, riducendosi il numero delle vacanze previste, non sarebbe giusto rinviare ad altra valutazione ufficiali già dichiarati idonei e iscritti in quadro;

l'articolo 11 conserva l'istituto delle vacanze obbligatorie per il solo grado di generale di divisione, come già ora dispone l'articolo 3 della legge 2 ottobre 1942, numero 1203;

l'articolo 12 limita l'avanzamento per meriti eccezionali fino al grado di tenente colonnello e richiede che l'ufficiale da proporre sia compreso nel primo terzo del ruolo;

l'articolo 13, in deroga all'articolo 60 della legge n. 1137, dispone che i generali

di brigata, i colonnelli, i tenenti colonnelli e i capitani vengano iscritti nei quadri di avanzamento in ordine di graduatoria anzichè in ordine di ruolo; corrispondentemente nella tabella allegata n. 3 non si prevedono vantaggi di carriera per i capitani che abbiano superato il corso superiore d'istituto e per i tenenti colonnelli che abbiano superato il corso valutativo, come invece è previsto per gli ufficiali dei carabinieri;

l'articolo 14 demanda alla Commissione ordinaria d'avanzamento il giudizio sull'attribuzione dei vantaggi di carriera agli ufficiali che, in possesso di brevetto militare, compiono periodi di volo;

l'articolo 15 dispone che in tempo di guerra l'iscrizione in quadro avviene sempre in ordine di ruolo. La norma riproduce quella contenuta nell'articolo 125 della legge n. 1137 la quale, però, non si applica all'Esercito in quanto per tale forza armata l'iscrizione in quadro avviene sempre in ordine di ruolo; è applicabile, invece, per la Marina e l'Aeronautica. È necessario quindi riprodurla nel presente provvedimento che considera, per la Guardia di finanza, l'iscrizione in quadro in ordine di graduatoria.

TITOLO III. — TRATTA DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE:

l'articolo 16 dichiara soppresse le categorie del fuori quadro, del fuori organico e del congedo provvisorio e regola la posizione degli ufficiali che vi si trovano, in modo analogo agli articoli 104, 105 e 109, della legge 10 aprile 1954, n. 113;

l'articolo 17 riproduce il primo comma dell'articolo 112 della legge n. 113, richiamando le disposizioni particolari applicabili alla Guardia di finanza, in materia di mantenimento in servizio permanente degli ufficiali affetti da ferite e lesioni riportate in servizio;

l'articolo 18 dispone, in analogia a quanto effettuato per l'Esercito, la conservazione fino ad esaurimento della categoria degli ufficiali maestri di scherma;

gli articoli 19 e 20 regolano la decorrenza dei termini in riferimento alle disposizioni delle leggi n. 113 e n. 1137 da applicare alla Guardia di finanza;

l'articolo 21 consente lo svolgimento degli esami a scelta speciale fino a tutto l'anno successivo a quello in cui entrerà in vigore la legge e regola l'attribuzione dei vantaggi di carriera nel periodo transitorio;

l'articolo 22 dispone che i maggiori e i tenenti colonnelli, già esclusi dall'avanzamento e mantenuti in servizio ai sensi delle vigenti norme, passano a disposizione.

TITOLO IV. — TRATTA DELLE DISPOSIZIONI FINALI:

l'articolo 23, come il 188 della legge numero 1137, conferma le norme già esistenti per l'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda;

l'articolo 24 dichiara, per maggiore chiarezza, quali disposizioni delle leggi n. 113 del 1954 e n. 1137 del 1955, non si applicano agli ufficiali della Guardia di finanza;

l'articolo 25 dispone che la legge entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

DISEGNO DI LEGGE**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.**

Agli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nelle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 12 novembre 1955, n. 1137, 3 febbraio 1957, n. 34, 18 febbraio 1958, n. 160 e 27 febbraio 1958, n. 295, con le varianti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le attribuzioni devolute, per gli ufficiali dell'Esercito, al Ministro della difesa ed ai comandanti di Corpo d'armata o ai comandanti militari territoriali dalle leggi indicate nel precedente articolo 1, sono rispettivamente conferite, per gli ufficiali della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze e al comandante generale del Corpo, salvo i casi in cui la presente legge stabilisca diversamente.

Art. 3.

La tabella n. 1 allegata alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e le tabelle n. 1 e n. 4 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, debbono intendersi sostituite, ai fini dell'applicazione agli ufficiali della Guardia di finanza delle disposizioni delle leggi anzidette che vi fanno riferimento, dalle tabelle nn. 1, 2 e 3 allegate alla presente legge.

TITOLO I**STATO DEGLI UFFICIALI****CAPO I***Ufficiali in congedo***Art. 4.**

Il divieto posto dal secondo comma dell'articolo 55 della legge 10 aprile 1954, nu-

mero 1113, s'intende riferito, per l'ufficiale in ausiliaria della Guardia di finanza, all'esercizio di attività presso imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione finanziaria.

CAPO II*Disciplina***Art. 5.**

Il consiglio di disciplina per gli ufficiali della Guardia di finanza si compone di ufficiali del Corpo di grado superiore a quello rivestito dal giudicando, o anche di sola anzianità superiore se trattasi di ufficiale generale.

Il consiglio di disciplina per i generali di brigata e per i colonnelli del Corpo è presieduto da un generale di divisione.

In caso d'indisponibilità di ufficiali del Corpo, sono chiamati a far parte del consiglio di disciplina per i generali e i colonnelli della Guardia di finanza, ufficiali generali in servizio permanente dell'Esercito.

Art. 6.

Quando vi è corresponsabilità fra ufficiali della Guardia di finanza e ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, oppure connessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali ad inchiesta formale spetta al Ministro della difesa.

In tal caso concorrono a formare il Consiglio di disciplina ufficiali della Guardia di finanza, con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 82 della legge 10 aprile 1954, n. 113. Essi sono designati dal Ministro delle finanze o dal Comandante generale, a seconda del grado rivestito dal giudicando, ai sensi dell'articolo 79 della legge anzidetta.

Se i giudicandi sono più di tre ed appartengono all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e alla Guardia di finanza, sono tratti due membri dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano e un membro da ciascuna

delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il Presidente.

TITOLO II

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI

CAPO I

Autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento

Art. 7.

Esprimono giudizi sull'avanzamento: la Commissione superiore d'avanzamento e la Commissione ordinaria d'avanzamento.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento dei generali di brigata. Essa è composta dal generale di Corpo d'armata comandante generale, che la presiede, e dai generali di divisione della Guardia di finanza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

La Commissione ordinaria d'avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a colonnello. Essa è composta dal generale di Corpo d'armata comandante generale, che la presiede, dai generali di divisione e di brigata della Guardia di finanza.

CAPO II

Valutazione per l'avanzamento

Art. 8.

Il punto di merito di cui al secondo comma dell'articolo 25 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;

c) qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo agli incarichi assolti;

d) esercizio del comando, benemeritenze di servizio e di guerra.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è diviso per quattro, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di brigata, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c) e d), considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

CAPO III

Disposizioni relative alla valutazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo

Art. 9

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo comprendono, oltre gli ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, un numero di ufficiali, non ancora valutati, a partire dal primo di essi, pari al triplo delle vacanze prevedibili, se si tratta di generali, colonnelli, e tenenti colonnelli, o al doppio delle vacanze prevedibili, se si tratta di capitani.

Qualora nel corso dell'anno di validità di un quadro di avanzamento si verificano vacanze in numero superiore a quello previsto, il Ministro ha facoltà di disporre che sia valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta un ulteriore numero di ufficiali per la formazione di quadri suppletivi. Tuttavia, nei casi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, finchè vi sono ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, il Ministro procede alla formazione di quadri suppletivi, iscrivendovi detti ufficiali, senza disporre nuove valutazioni.

CAPO IV

Promozioni degli ufficiali in servizio permanente effettivo

Art. 10.

Gli ufficiali iscritti in quadro d'avanzamento a scelta, che non conseguano la promozione nell'anno di validità del quadro, sono iscritti nel medesimo ordine, senza che occorra una nuova valutazione, in testa al quadro dell'anno successivo.

Art. 11.

Quando nel grado di generale di divisione non si verificano vacanze per quattro anni, alla data di scadenza di tale periodo viene formata vacanza collocando a disposizione il generale di divisione avente maggiore permanenza nel grado o, a parità di permanenza, quello più vicino al limite di età.

CAPO V

Avanzamento per meriti eccezionali

Art. 12.

L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo, fino al grado di tenente colonnello, nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio di attribuzioni proprie della Guardia di finanza abbia reso eccezionali servizi e che abbia dimostrato di possedere qualità intel-

lettuali, di cultura, professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.

Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve essere compreso nel primo terzo del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.

La proposta è direttamente sottoposta all'esame della Commissione ordinaria di avanzamento.

CAPO VI

Avanzamento nei vari gradi

Art. 13.

I generali di brigata, i colonnelli, i tenenti colonnelli e i capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 30, primo comma, lettera b), della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito.

CAPO VII

Vantaggi di carriera

Art. 14.

Il vantaggio di carriera spettante ai tenenti e ai capitani, che, in possesso del brevetto aeronautico militare, abbiano compiuto i periodi di volo indicati nella tabella n. 3 annessa alla presente legge, è attribuito in seguito a giudizio favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, espresso a maggioranza di voti.

CAPO VIII

Avanzamento in tempo di guerra

Art. 15.

Per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta, l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di ruolo.

Il parere sulle proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra, formulate nei confronti di ufficiali aventi grado da sottotenente a colonnello, è espresso dalla Commissione ordinaria di avanzamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 16.

La posizione di « fuori quadro » e di « fuori organico » e la categoria del congedo provvisorio, previste dalla legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, sono soppresse.

Agli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano fuori quadro o fuori organico continuano ad applicarsi le disposizioni esistenti prima della data anzidetta anche per quanto riguarda il computo, agli effetti della pensione, del periodo di permanenza in ausiliaria.

Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in congedo provvisorio, sono trasferiti nella riserva, ed ottengono la liquidazione della pensione come se avessero compiuto venti anni di servizio effettivo; ma se vengono a percepire un trattamento economico inferiore a quello goduto nel congedo provvisorio, essi conservano la differenza del trattamento economico quale assegno *ad personam* per il tempo in cui avrebbero dovuto rimanere nella categoria del congedo provvisorio.

Art. 17.

Gli ufficiali nei cui riguardi ha trovato applicazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 45 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, continuano a rimanere nella posizione di servizio permanente.

Art. 18.

La categoria degli ufficiali maestri di schermo è conservata fino ad esaurimento.

Per l'avanzamento degli ufficiali anzidetti restano ferme le disposizioni contenute nelle

leggi 26 gennaio 1942, n. 52, e 24 luglio 1951, n. 625.

Art. 19.

Nell'applicare agli ufficiali della Guardia di finanza disposizioni delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, che stabiliscono termini riferiti alla data di entrata in vigore delle leggi stesse, si intende sostituita, alla data predetta, quella di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi, però, i diversi termini stabiliti espressamente per singole disposizioni dalla presente legge o da altre leggi con cui è stata parzialmente estesa alla Guardia di finanza la legge 10 aprile 1954, n. 113.

Art. 20.

Oltre quanto è stabilito dal precedente articolo 19, per la estensione agli ufficiali della Guardia di finanza, in quanto applicabili, delle disposizioni transitorie contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, si osservano le seguenti norme.

I termini del 31 dicembre 1955, del 1° gennaio 1956 e del 31 dicembre 1957, stabiliti dagli articoli 140, 143 e 179 della legge anzidetta, si intendono sostituiti, rispettivamente, con quelli del 31 dicembre dell'anno in cui entra in vigore la presente legge, del 1° gennaio dell'anno successivo e del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa. Questo ultimo termine sostituisce anche quelli del 31 dicembre 1957 e del 31 dicembre 1960, stabiliti dall'articolo 144.

Il riferimento all'anno 1958, contenuto negli articoli 143 e 144 è sostituito col riferimento al terzo anno successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 140 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, si applicano anche per i quadri suppletivi di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, relativi all'anno in cui entrerà in vigore la presente legge, che fosse necessario formare dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Per la formazione

di tali quadri e per la valutazione degli ufficiali da iscriversi si osservano le norme precedentemente in vigore.

Il richiamo alle disposizioni della legge 9 maggio 1940, n. 370, contenuto negli articoli 142, 143, 146, 147, 150 e 178, è sostituito col richiamo alle corrispondenti disposizioni della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni, e del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, e successive modificazioni.

Il richiamo al testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, contenuto nell'articolo 178, è sostituito col richiamo al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, e successive modificazioni.

Le disposizioni contenute negli articoli 148 e 150 si applicano anche all'ufficiale in ausiliaria della Guardia di finanza che si trova nelle condizioni previste dagli articoli stessi.

Art. 21.

Gli esami per l'avanzamento a scelta speciale continuano a svolgersi fino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Gli ufficiali che abbiano acquisito o che acquisiranno titolo all'avanzamento a scelta speciale, non frequentano i corsi previsti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento. Essi vengono spostati, esclusivamente nel ruolo del proprio grado, di un numero di posti pari alle aliquote previste dall'articolo 61 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni, e vengono successivamente valutati, iscritti in quadro di avanzamento, se idonei, e promossi, secondo le norme stabilite dalla presente legge. Lo spostamento in ruolo ha luogo alla data di entrata in vigore della presente legge per gli ufficiali che abbiano già acquisito il titolo a tale data, ovvero alla data in cui successivamente avranno acquisito il titolo.

L'ufficiale che acquisisce titolo a vantaggio di carriera in seguito alla frequenza dei corsi previsti dalla presente legge, non può oltrepassare, per effetto dello spostamento in ruolo, altro ufficiale già di lui più anziano che, avendo conseguito titolo all'avanzamen-

to a scelta speciale, abbia usufruito nel ruolo del proprio grado dello spostamento previsto dal secondo comma del presente articolo.

Gli ufficiali, che nella prima applicazione della presente legge, abbiano già titolo a vantaggio di carriera per aver compiuto i prescritti periodi di volo, possono usufruirne per una sola volta e limitatamente al ruolo del proprio grado; il titolo si considera acquisito alla data di entrata in vigore della presente legge. Resta salva per essi la possibilità di usufruire dell'ulteriore vantaggio consentito, se successivamente ne acquisiscono il titolo.

Art. 22.

I tenenti colonnelli e i maggiori che al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge si trovano mantenuti in servizio permanente effettivo ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 84 sono collocati a disposizione nella data anzidetta e vi rimangono per il residuo periodo di tempo che avrebbero ancora dovuto trascorrere in servizio permanente effettivo in applicazione della predetta legge 27 febbraio 1955, n. 84.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Per l'avanzamento del maestro direttore di banda restano ferme le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1942, n. 52, e 7 maggio 1949, n. 217.

Art. 24.

Non si applicano agli ufficiali della Guardia di finanza le disposizioni contenute nell'articolo 114 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e negli articoli 46, 47, 48, 184 e 185 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Art. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA N. 1

LIMITI DI ETÀ' PER LA CESSAZIONE DEGLI UFFICIALI
DAL SERVIZIO PERMANENTE

GRADO	Età anni	NOTE
1	2	3
Generale di divisione	64	L'ufficiale maestro direttore di banda cessa dal servizio permanente al compimento del 60° anno di età, ma successivamente può essere mantenuto in servizio permanente fino al compimento del 65° anno di età previo conforme giudizio, da rinnovarsi di anno in anno, di una commissione composta dal Comandante Generale, dal Comandante in 2 ^a e dal Comandante Scuole. Gli ufficiali maestri di scherma, la cui categoria è conservata fino ad esaurimento ai sensi dell'articolo 18 della legge, cessano dal servizio permanente al compimento del 56° anno di età, ma successivamente possono essere mantenuti in servizio permanente fino al compimento del 60° anno di età, previo conforme giudizio, da rinnovarsi di anno in anno, di una commissione composta dal Comandante Generale, dal Comandante in 2 ^a e dal Comandante di Legione o Scuola da cui l'ufficiale dipende.
Generale di brigata	62	
Colonnello	60	
Tenente colonnello	58	
Maggiore	56	
Capitano	54	
Subalterni	52	

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 2

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
EFFETTIVO

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento
1	2	3
Generale di divisione	—	—
Generale di brigata	scelta	1 anno di comando di Zona o comando equipollente.
Colonnello	scelta	1 anno di comando di legione o comando equipollente o nella carica di Capo di S. M. del Comando Generale.
Ten. Colonnello	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti, in tutto o in parte, nel grado di maggiore, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali; superare il corso valutativo.
Maggiore	anzianità	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali; superare il corso superiore d'istituto.
Tenente	anzianità	2 anni di comando di tenenza o comando equipollente, anche se compiuti in parte nel grado di sottotenente, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali; superare il corso di perfezionamento.
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (1).

(1) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

TABELLA N. 3

**VANTAGGI DI CARRIERA PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO
PERMANENTE EFFETTIVO**

Titolo per conseguire il vantaggio di carriera	Aliquote di organico per i gradi di (1)		
	Tenente	Capitano	Maggiore
1	2	3	4
Corso di perfezionamento. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20	1/10 dell'organico dei subalterni		
Corso superiore di Stato maggiore. Aver superato il corso		1/15 dell'organico del grado	1/10 dell'organico del grado
Periodi di volo compiuti in servizio aeronavigante con compiti relativi alla cooperazione aereo-terrestre e aereo-navale, in servizi propri della Guardia di finanza:			
a) 180 giorni consecutivi (2)	1/80 dell'organico del grado		
b) 180 giorni consecutivi, dopo di aver conseguito il titolo di cui alla lettera a) (2)	1/80 dell'organico del grado		
c) due ulteriori periodi di volo della durata ciascuno di 180 giorni consecutivi compiuti nel grado di capitano (2).		1/50 dell'organico del grado	

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

(2) I periodi di volo di cui alle lettere a) e b) e ciascuno dei periodi di volo di cui alla lettera c) debbono essere compiuti in anni solari diversi. In ciascun periodo di volo l'ufficiale deve aver compiuto almeno 30 missioni di cooperazione aereo-terrestre o aereo-navale e 60 ore di volo.